

## **CLASSIFICAZIONE**

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE – RISPETTO DELLA VITA PRIVATA– DIFFAMAZIONE – INGIURIA

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

CONVENZIONE EDU, artt. 8-10

## **RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI**

*Selmouni v. France* n. 25803/94; *Remli v. France*, 23 aprile 1996; *Fressoz e Roire c. Francia*, n. 29183/95; *Azinas c. Cipro*, n. 56679/00; *Gäfgen v. Germany* n. 22978/05; *Karapanagiotou e altri v. Greece*, n. 1571/08, 28 ottobre 2010; *Handyside v. the United Kingdom*, 7 dicembre 1976; *Stoll v. Switzerland*, n. 69698/01; *Pentikäinen v. Finland*, n. 11882/10; *Bédat v. Switzerland*, n. 56925/08, 29 marzo 2016; *Axel Springer AG v. Germany*, n. 39954/08, 7 febbraio 2012; *A. v. Norway*, n. 28070/06, 9 aprile 2009; *Sidabras e Džiautas v. Lithuania*, n. 55480/00 e 59330/00; *Couderc e Hachette Filipacchi Associés v. France*, n. 40454/07; *Von Hannover v. Germany* (n. 2), n. 40660/08 e 60641/08; *Ungváry e Irodalom Kft v. Hungary*, n. 64520/10, 3 dicembre 2013; *Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy v. Finland* n. 931/13; *Minelli c. Svizzera*, n. 14991/02, 14 giugno 2005; *Petrenco c. Moldova*, n. 20928/05, 30 marzo 2010; *Janowski v. Poland* n. 25716/94; *Nikula v. Finland*, n. 31611/96; *Busuioc v. Moldova*, n. 61513/00, 21 dicembre 2004; *Lešník v. Slovakia*, n. 35640/97; *Gollnisch c. Francia*, n. 48135/08 del 7 giugno 2011; *GRA Stiftung gegen Rassismus e Antisemitismus c. Svizzera*, n. 18597/13, 9 gennaio 2018; *Pedersen e Baadsgaard v. Denmark* n. 49017/99; *Mika v. Greece*, n. 10347/10, 19 dicembre 2013; *Koutsoliontos e Pantazis v. Greece*, n. 54608/09 e 54590/09, 22 settembre 2015; *Kapsis e Danikas v. Greece*, n. 52137/12, 19 gennaio 2017; *Athanasios Makris v. Greece*, n. 55135/10, 9 marzo 2017; *Paraskevopoulos v. Greece*, n. 64184/11, 28 giugno 2018; *Scharsach e News Verlagsgesellschaft v. Austria*, n. 39394/98; *Katrami v. Greece*, n. 19331/05, 6 dicembre 2007; *I Avgi Publishing e Press Agency S.A. e Karis v. Greece*, n. 15909/06, 5 giugno 2008; *Radio France e altri v. France*, n. 53984/00; *Ziemiński v. Poland* (nr. 2), n. 1799/07, 5 luglio 2016; *Cumpănașă e Mazăre c. Romania* n. 33348/96; *Paraskevopoulos v. Greece*, n. 64184/11; *Gașior v. Poland*, n. 43797/98, 6 aprile 2006.

## **PRONUNCIA SEGNALATA**

Corte E.D.U., 5 novembre 2020, caso **Balaskas c. Grecia**

### **Abstract**

- *La Corte ha ritenuto esperiti tutti i mezzi di impugnazione interni, ricordando che scopo dell'art. 35, par. 1 della Convenzione è quello di offrire agli Stati contraenti la possibilità di prevenire o porre rimedio alle violazioni contestate prima che le accuse siano formulate e che la regola deve essere applicata in maniera flessibile e senza eccessivi formalismi.*
- *Ha ravvisato una violazione dell'art. 10 della Convenzione, non avendo i giudici nazionali operato un bilanciamento dei diritti in conflitto, secondo i criteri stabiliti nei precedenti della Corte.*
- *Sebbene il ricorrente avesse descritto il preside come "neonazista" e "teorico dell'organizzazione "Alba Dorata", utilizzando, dunque, espressioni caustiche e provocatorie, ha ritenuto che il contenuto dell'articolo non fosse finalizzato a cagionare una lesione alla reputazione del predetto e che, al contrario, dovesse essere garantita la tutela del diritto alla libertà di espressione del giornalista.*

- Ha, infine, riconosciuto la sproporzione della pena, rispetto alle circostanze del caso concreto, poiché il ricorrente, in qualità di giornalista, aveva il diritto di informare i lettori circa le opinioni politiche espresse dal preside di una scuola su una questione di interesse pubblico.

### **Il Caso**

Il ricorso riguarda la condanna di un giornalista per avere proferito offese col mezzo della stampa. Costui, in particolare, il 19 novembre 2013 aveva pubblicato un articolo sul giornale locale "Empros", definendo "neonazista" e "teorico dell'organizzazione "Alba Dorata" il preside di un liceo di Mitilene (Lesbos), il quale il precedente 17 novembre aveva pubblicato sul blog personale un articolo dal titolo "La più grande delle bugie: quella del Politecnico del 1973", riferendosi alla contestazione studentesca che aveva contribuito alla fine della dittatura militare in Grecia, il cui anniversario è peraltro celebrato come giorno di vacanza scolastica.

A seguito della pubblicazione dell'articolo, il preside aveva denunciato il giornalista per diffamazione a mezzo stampa. Nel corso del giudizio di primo grado, il ricorrente aveva invocato l'articolo 367, par. 1, del codice penale, per sostenere che quanto riportato era vero e fondato sul legittimo interesse a informare i lettori sul fatto che il preside di una scuola aveva divulgato quel suo punto di vista tra gli studenti, proprio nell'anniversario dell'evento.

Il tribunale aveva condannato il giornalista alla pena sospesa di sei mesi di reclusione, avendo ritenuto che le frasi "noto preside neonazista" e "teorico dell'organizzazione Alba Dorata" non costituissero semplici affermazioni in punto di fatto, ma veri e propri giudizi di valore e che, dalle modalità espressive, fosse emersa l'intenzione di ledere l'onore e la reputazione del preside, potendo, espressioni più adeguate, realizzare ugualmente l'interesse all'informazione.

L'imputato interponeva appello e sosteneva la legittimità della sua condotta, ribadendo la veridicità di quanto pubblicato oltre all'esistenza di un interesse legittimo alla pubblicazione. Egli aveva esercitato il suo diritto alla libertà di espressione e le definizioni utilizzate per descrivere l'autore del *post* si fondavano su numerose prove (il preside aveva più volte pubblicato sul *blog* articoli in cui aveva espresso il proprio sostegno al nazionalsocialismo e alla razza ariana; era stato denunciato dall'associazione dei professori della Scuola Primaria per le sue idee di impronta fascista; analoga denuncia era stata presentata nel maggio 2015 dall'Unione dei professori delle scuole superiori). Le espressioni erano intese, da un lato, a informare il pubblico circa le affermazioni fatte dal preside proprio il giorno dell'anniversario della rivolta del Politecnico; dall'altro, a ristabilire la verità su quei fatti, alla luce delle false allegazioni contenute nel *post*.

La Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado, ribadendo le motivazioni dei primi giudici. La Corte di Cassazione, infine, respingeva il ricorso, con il quale il ricorrente aveva dedotto l'inadeguatezza della motivazione, la mancanza di una base legale e la erronea interpretazione dell'art. 367 par. 2 del codice penale: la Corte d'appello aveva ommesso ogni riferimento alle prove da cui sarebbe emersa l'intenzione del giornalista di offendere la

reputazione del preside e non aveva indicato le espressioni diverse che il ricorrente avrebbe potuto utilizzare per esprimere critiche nei confronti di un personaggio pubblico, quale il preside di un liceo locale, e informare i lettori delle opinioni di costui su un tema sensibile come la rivolta del Politecnico. La Corte, al contrario, riteneva la sentenza sufficientemente motivata, quanto alla natura ingiuriosa delle espressioni utilizzate, e non necessaria una indicazione delle diverse, più corrette, espressioni utilizzabili.

### **I criteri di ammissibilità (art. 35 della Convenzione)**

La Corte, in risposta all'assunto del Governo, secondo cui il ricorrente, nel ricorso per cassazione, non aveva fatto espresso riferimento all'art. 10 della Convenzione, impedendo a quel giudice di esaminare la questione, ha richiamato i principi affermati in *Selmouni v. France* [GC], no. 25803/94, § 74, ECHR 1999-V, e *Remli v. France*, 23 aprile 1996, § 33, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-II, per ricordare che lo scopo dell'art. 35 par. 1 della Convenzione (esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali) è quello di offrire agli Stati contraenti la possibilità di prevenire o porre rimedio alle violazioni prima che tali accuse siano presentate. Ha, poi, riconosciuto che la regola deve essere applicata in maniera flessibile e senza eccessivi formalismi e che, pertanto, non è necessario che nei procedimenti nazionali sia espressamente richiamato l'articolo della Convenzione invocato (cfr. *Fressoz e Roire c. Francia* [GC], n. 29183/95, § 39, CEDU 1999-I e *Azinas c. Cipro* [GC], n. 56679/00, § 38, ECHR 2004 III), ma solo che siano formulati argomenti difensivi che offrano alle autorità nazionali l'opportunità di porre rimedio alle violazioni contestate (cfr. *Gäfgen v. Germany* [GC], no. 22978/05, § 142, ECHR 2010, and *Karapanagiotou e altri v. Greece*, no. 1571/08, § 29, 28 ottobre 2010). Il che era avvenuto nel caso di specie, avendo il ricorrente, sia pure implicitamente, fatto riferimento, nel ricorso per cassazione, al suo diritto alla libertà d'espressione e presentato tesi difensive che, in sostanza, facevano riferimento all'art. 10 della Convenzione, sostenendo di avere scritto l'articolo senza intenzione di insultare il preside, ma esercitando, in quanto giornalista, un legittimo diritto di critica nei confronti di un soggetto pubblico, informando i lettori delle idee da costui espresse, argomenti tutti rigettati dalla Corte di cassazione.

### **Il merito**

**La violazione dell'art. 10** [<<1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. [...] 2. L'esercizio di queste libertà che importano dei doveri e delle responsabilità può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la diffusione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario>>].

La Corte ha ritenuto che la condanna del ricorrente equivalesse a una "ingerenza della pubblica autorità" sul diritto alla libertà di espressione e si è occupata di verificare se, nel caso concreto, tale limitazione fosse "prevista dalla legge", avesse perseguito uno o più degli

obiettivi legittimi di cui al paragrafo 2, e se potesse considerarsi "necessaria in una società democratica".

Quanto ai primi profili, ha rilevato che una restrizione alla libertà d'espressione è effettivamente prevista negli articoli 361 e 367 del codice penale e persegue lo scopo legittimo di proteggere la reputazione o i diritti dei terzi, nei termini di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Pertanto, la verifica si è limitata al connotato della necessità della limitazione in una società democratica e, sul punto, ha richiamato i principi già espressi in *Handyside v. The United Kingdom*, 7 dicembre 1976, Series A n. 24, *Stoll v. Switzerland*, [GC], n. 69698/01, § 101, ECHR 2007-V, *Pentikäinen v. Finland*, [GC], n. 11882/10, § 87, ECHR 2015, *Bédat v. Switzerland*, [GC], n. 56925/08, § 48, 29 marzo 2016 (in sintesi: (i) la libertà d'espressione è un caposaldo delle società democratiche e riguarda anche le manifestazioni offensive, sebbene sia soggetta ad alcune eccezioni, da individuarsi rigorosamente; (ii) l'aggettivo "necessario", di cui al paragrafo 2 dell'art. 10, implica l'esistenza di un pressante bisogno sociale, il cui apprezzamento è rimesso, entro certi limiti, agli Stati contraenti, spettando alla Corte di indicare i criteri di compatibilità delle restrizioni con i parametri di cui all'art. 10, paragrafo 2; (iii) spetta alla Corte verificare se le decisioni degli Stati Parti siano adottate in conformità a tali criteri, sotto il profilo della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito e se le motivazioni adottate dalle autorità nazionali siano adeguate e pertinenti).

La Corte, chiamata a operare tale vaglio, verifica dunque se le autorità abbiano operato un corretto bilanciamento dei diritti in gioco (nel caso di specie, quelli alla libertà d'espressione e al rispetto della vita privata di cui all'articolo 8). Tale ultimo diritto, peraltro, deve risultare seriamente in pericolo (cfr. *Bédat*, sopra citata, § 72; *Axel Springer AG v. Germany* [GC], n. 39954/08, § 83, 7 febbraio 2012; *A. v. Norway*, n. 28070/06, § 64, 9 aprile 2009) e non può essere invocato allorché la lesione della reputazione del soggetto sia conseguenza prevedibile delle sue azioni, come ad esempio nell'ipotesi di commissione di un reato (cfr. *Axel Springer AG*, sopra citata, § 83, e *Sidabras e Džiautas v. Lithuania*, n. 55480/00 e 59330/00, § 49, ECHR 2004-VIII).

Richiamati i criteri rinvenibili nella stessa giurisprudenza della Corte (vale a dire: il contributo offerto a una questione di interesse pubblico; la qualità pubblica della persona interessata; il soggetto della notizia riportata; il comportamento precedente della persona interessata; il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione; ove sia in discussione l'articolo 10, anche il modo in cui le informazioni sono state ottenute; la veridicità delle informazioni; la gravità della pena prevista per i giornalisti o gli editori; con rinvio ai casi *Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France* [GC], n. 40454/07, § 93, ECHR 2015; *Von Hannover v. Germany (n. 2)* [GC], n. 40660/08 e 60641/08, §§ 108-13, ECHR 2012; *Axel Springer AG v. Germany* [GC], n. 39954/08, § 89-95, 7 febbraio 2012; *Ungváry e Irodalom Kft v. Hungary*, n. 64520/10, § 45, 3 dicembre 2013; *Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy v. Finland* [GC], n. 931/13, §§ 165-166, ECHR 2017), la Corte ha ritenuto esistente, nel caso concreto, un conflitto tra il diritto del ricorrente alla libertà di espressione e quello del

preside B.M. al rispetto della sua vita privata, in quanto le affermazioni del primo erano idonee a ledere la reputazione del secondo e a recargli pregiudizio in ambito professionale: le accuse erano gravi al punto da essere astrattamente lesive dei diritti di B.M., ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

Nel procedere alla verifica della corretta applicazione dei summenzionati criteri da parte delle autorità nazionali, ha però osservato che – nel campo della manifestazione di idee politiche e delle questioni di pubblico interesse – l'ambito delle restrizioni di cui all'articolo 10, par.2, è più limitato, con conseguente maggiore espansione del diritto alla libertà d'espressione; inoltre, un certo grado di ostilità e la gravità di alcune affermazioni non escludono il diritto ad un livello elevato di protezione del diritto, data l'esistenza di una questione di interesse pubblico, soprattutto quando tali espressioni siano atte a suscitare un animato dibattito su temi di importanza sociale.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva inteso pubblicare informazioni su un recente *post* rilasciato dal preside sulla rivolta studentesca del Politecnico, evento che aveva contribuito alla caduta della dittatura militare in Grecia, tanto da essere celebrato come vacanza scolastica. Le sue affermazioni, nel periodo in cui ricopriva quel ruolo, erano state in grado di suscitare accese polemiche. L'articolo del ricorrente riguardava una questione di interesse pubblico e, in quanto giornalista, egli aveva il diritto di fornire informazioni in merito. I giudici nazionali non avevano esaminato l'articolo nel suo complesso, concentrandosi, piuttosto, sulle espressioni utilizzate dal ricorrente, avulse però dal contesto, omettendone una più ampia valutazione alla luce della sussistenza di una questione di interesse pubblico.

La Corte ha proseguito, ribadendo la necessità di distinguere tra i privati e le persone che ricoprono cariche pubbliche: mentre un privato può rivendicare una più penetrante tutela del suo diritto alla vita privata, lo stesso non vale per le personalità pubbliche (cfr. *Minelli c. Svizzera*, n. 14991/02, 14 giugno 2005, e *Petrenco c. Moldova*, n. 20928/05, § 55, 30 marzo 2010), il diritto alla *privacy* essendo strettamente correlato alle funzioni svolte dal soggetto. Con specifico riferimento ai dipendenti pubblici, poi, ha rilevato che costoro devono godere della fiducia della collettività, sì da poter assolvere i loro compiti e può essere necessario proteggerli, nell'esercizio delle funzioni, da attacchi verbali inutilmente offensivi (cfr. *Janowski v. Poland* [GC], no. 25716/94, § 33, ECHR 1999-I; *Nikula v. Finland*, no. 31611/96, § 48, ECHR 2002-II and *Busuioc v. Moldova*, no. 61513/00, § 64, 21 dicembre 2004); per i politici, invece, il margine di critica è più ampio (cfr. *Lešník v. Slovakia*, no. 35640/97, § 53, ECHR 2003-IV).

Orbene, B.M. era un pubblico dipendente, precisamente il preside di una scuola locale, il quale aveva, tuttavia, regolarmente manifestato su un *blog* personale le sue idee su questioni politiche. Di conseguenza, anche se un preside non può essere considerato alla stregua di un personaggio pubblico, egli si era esposto alla critica giornalistica allorché aveva divulgato opinioni in grado di provocare un acceso dibattito. Gli insegnanti, peraltro, proprio perché rappresentano l'autorità agli occhi degli studenti, hanno particolari doveri e responsabilità

connessi all'esercizio della funzione, estesi in qualche misura anche alle attività poste in essere al di fuori del contesto scolastico (in proposito cita *Gollnisch c. Francia*, n. 48135/08 del 7 giugno 2011 e i casi ivi richiamati). Di conseguenza, B.M., dichiarando pubblicamente le sue opinioni politiche, avrebbe dovuto mettere in conto che le sue parole sarebbero state attentamente scrutinate e mostrare una maggiore tolleranza verso potenziali critiche alle sue affermazioni da parte di soggetti che non condividevano il suo punto di vista (cfr. *GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus c. Svizzera*, n. 18597/13, § 65, 9 gennaio 2018).

Secondo la Corte, i giudici nazionali non hanno richiamato espressamente tali principi. In particolare, la Corte d'appello ha dato conto del fatto che il contenuto dell'articolo del ricorrente e i giudizi ivi espressi erano strettamente correlati alla qualità di B.M., ma hanno ommesso di considerare, da un lato, fino a che punto un pubblico dipendente e la sua condotta anteatta possano condizionare il grado di protezione allo stesso garantita; dall'altro, di considerare il fatto che l'articolo aveva riguardato idee politiche pubblicate su un *blog*, tali da attirare una maggiore attenzione e dare luogo a un acceso dibattito.

Sotto altro profilo, la Corte ha osservato che è necessario distinguere, per valutare la motivazione delle decisioni censurate, tra le affermazioni sui fatti e i giudizi di valore, atteso che, a differenza delle prime, la verità dei secondi non è suscettibile di prova. Tuttavia, anche nel caso in cui una affermazione si traduca in un giudizio di valore, deve esistere una base di fatto sufficiente per giustificarla, in mancanza della quale essa deve considerarsi eccessiva (cfr. *Pedersen and Baadsgaard v. Denmark* [GC], no. 49017/99, § 76, ECHR 2004-XI; e, quanto alla Grecia, *Mika v. Greece*, n. 10347/10, § 31, 19 dicembre 2013; *Koutsoliontos e Pantazis v. Greece*, n. 54608/09 e 54590/09, § 40, 22 settembre 2015; *Kapsis e Danikas v. Greece*, no. 52137/12, § 34, 19 gennaio 2017; *Athanasios Makris v. Greece*, n. 55135/10, § 26, 9 marzo 2017; *Paraskevopoulos v. Greece*, n. 64184/11, § 32, 28 giugno 2018).

Orbene, ricordando che l'uso di termini quali "neo-fascista" e "nazi" non giustifica di per sé una condanna per diffamazione basata sullo speciale stigma correlato a tali attributi (cfr. *Scharsach e News Verlagsgesellschaft v. Austria*, no. 39394/98, § 43, ECHR 2003-XI), la Corte ha precisato come, nel caso di specie, i giudici nazionali avessero classificato le frasi "conosciuto preside neo-nazista" e "teorico dell'organizzazione Alba Dorata" quali giudizi di valore, omettendo tuttavia di valutare se avessero una sufficiente base fattuale, considerati gli articoli in precedenza pubblicati dal preside. Quanto, invece, alle modalità con cui il soggetto era stato descritto nell'articolo, dovevano considerarsi altri fattori, quali la diffusività della pubblicazione, a livello cioè locale o nazionale, la correttezza dei metodi impiegati per ottenere l'informazione e il rispetto verso la persona. Nella specie, i giudici nazionali hanno ritenuto che il ricorrente avesse utilizzato i termini sopra richiamati con l'intento di insultare B.M., senza però considerare il contesto generale. Sia la Corte d'appello, che quella di cassazione, infatti, hanno ritenuto che le espressioni contestate non fossero necessarie per perseguire l'interesse legittimo invocato dal ricorrente, il quale avrebbe potuto fare ricorso a frasi diverse. Ma, osserva la Corte, i giudici nazionali sono tenuti a valutare se il contesto in cui si inseriscono i

fatti, l'interesse pubblico e l'intenzione dell'autore dell'articolo incriminato giustificano una eventuale dose di provocazione o enfaticizzazione (cfr. *Kapsis and Danikas*, § 38 e *Koutsoliontos e Pantazis*, § 43, sopra richiamate; *I Avgi Publishing e Press Agency S.A. e Karis v. Greece*, no. 15909/06, § 33, 5 giugno 2008). A tal proposito, pur ammettendo che il linguaggio utilizzato dal ricorrente era stato provocatorio e che l'articolo era caustico, siccome contenente critiche piuttosto gravi, la Corte ha ritenuto che il linguaggio non fosse manifestamente offensivo, ricordando che la presentazione di un articolo di stampa e il suo stile investono decisioni redazionali, sulle quali, in linea di principio, non spetta ai giudici pronunciarsi. Nel caso in esame, né le dichiarazioni contestate, né l'articolo nel suo complesso potevano essere intesi come un attacco personale gratuito o un'ingiuria nei confronti del presidente.

Infine, quanto all'entità della sanzione, la Corte ha affermato che la pena detentiva non è di per sé sproporzionata nei casi di diffamazione (richiamando i casi *Radio France e altri v. France*, n. 53984/00, § 40, ECHR 2004-II; *Lindon, Otchakovsky-Laurens e Julysopra* citata, § 47; *Ziemiński v. Poland* (nr. 2), n. 1799/07, § 46, 5 luglio 2016), ma che deve ritenersi particolarmente grave, allorché esistano altri mezzi di intervento e risposta, soprattutto di natura civilistica. Quanto alla libertà d'espressione, poi, ha affermato che la pena detentiva è compatibile con la previsione di cui all'art. 10 solo quando siano in gioco altri diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di incitamento all'odio o alla violenza (cfr. *Cumpănașă e Mazăre c. Romania* [GC], n. 33348/96, § 115, CEDU 2004 XI, *Paraskevopoulos v. Greece*, no. 64184/11, § 42, 28 giugno 2018). Dal momento che la natura e l'entità della pena sono fattori rilevanti ai fini dello scrutinio della proporzionalità della limitazione del diritto (si citano, in proposito, *Katrami v. Greece*, n. 19331/05, § 38, 6 dicembre 2007; *Mika v. Greece*, n. 10347/10, § 32, 19 dicembre 2013; *Athanasios Makris v. Greece*, n. 55135/10, §38, 9 marzo 2017), le circostanze del caso in questione non giustificavano una pena detentiva, trattandosi di un classico esempio di critica nei confronti di persona nota all'interno di una comunità locale, nell'ambito di un dibattito su una questione di interesse pubblico, a nulla rilevando il fatto che la pena fosse stata sospesa (cfr., sul punto specifico, *Marchenko v. Ukraine*, no. 4063/04, § 52, 19 febbraio 2009, and *Malisiewicz-Gąsior v. Poland*, no. 43797/98, § 67, 6 aprile 2006).

In conclusione, la Corte ha ritenuto all'unanimità che i giudici nazionali non avevano applicato le norme interne in conformità ai principi sanciti dall'articolo 10 della Convenzione, né fornito ragioni pertinenti e sufficienti a giustificare la limitazione della libertà d'espressione del ricorrente, limitazione non necessaria in una società democratica, con violazione, dunque, dell'art. 10 della Convenzione.